



Ministero della Salute


DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio VI DGISAN - Igiene delle tecnologie alimentari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGISAN

0024489-P-16/06/2014

I.4.c.c.8.7/2



141374905

**Assessorati alla Sanità
Regioni e Province
Autonome**
Loro sedi

Istituto Superiore di Sanità
Roma

USMAF
Loro sedi

**Istituti Zooprofilattici
Sperimentali**
Loro sedi

**Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute**
Roma

Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Federdistribuzione
Via Albricci 8
20122 Milano

Ufficio III DGPRES

Uffici VII e VIII DGSAF

**Uffici II, III, IV, V, VIII
DGISAN**

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	19 GIU. 2014
Prot. N.	264076
Indice classificazione E.900.11.5	Pratica / Fascicolo

OGGETTO:

Elenco delle disposizioni dell'Unione europea riguardanti gli additivi alimentari pubblicate nell'ultimo trimestre 2013 - giugno 2014.

Nell'ultimo trimestre 2013 fino ad oggi sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alcune nuove disposizioni riguardanti il settore degli additivi alimentari.

Al riguardo si comunica l'elenco dei provvedimenti che hanno modificato gli allegati II e III del regolamento CE n.1333/2008 e l'allegato del regolamento UE n.231/2012 sulle specifiche degli additivi alimentari di cui alle liste comunitarie evidenziando per ogni regolamento i principali cambiamenti.

1. **Regolamento (UE) n. 1274/2013** della Commissione del 6 dicembre 2013 che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n.231/2012 della Commissione per quanto riguarda alcuni additivi alimentari (GUUE L 328 del 7.12.2013).
2. **Regolamento (UE) n. 59/2014** della Commissione del 23 gennaio 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **l'uso di anidride solforosa-solfiti (E220-228) in prodotti aromatizzati a base di vino** (GUUE L 21 del 24.01.2014).
3. **Regolamento (UE) n. 264/2014** della Commissione del 14 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **l'uso del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi** e l'allegato del regolamento (UE) n.231/2012 della Commissione per quanto riguarda le relative specifiche (GUUE L 76 del 15.03.2014).
4. **Regolamento (UE) n. 298/2014** della Commissione del 21 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n.231/2012 della Commissione per quanto riguarda il **diidrogenodifosfato di magnesio** da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità (GUUE L 89 del 25.03.2014).
5. **Regolamento (UE) n. 497/2014** della Commissione del 14 maggio 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n.231/2012 della Commissione per quanto riguarda **l'uso dell'advantame come edulcorante** (GUUE L 143 del 15.05.2014).
6. **Regolamento (UE) n. 601/2014** della Commissione del 4 giugno 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e **l'uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carne** (GUUE L 166 del 4.06.2014).

Con il provvedimento di cui al punto 1 il colorante E151, finora denominato "Nero brillante BN, nero PN" è ridenominato "Nero brillante PN" per cui la vecchia denominazione è stata sostituita negli elenchi degli additivi autorizzati negli alimenti, nelle categorie ove tale colorante è consentito, nonché nelle relative specifiche. Allo stesso tempo sono state aggiornate le vecchie denominazioni degli additivi E460(i) ed E466, nonché sono stati modificati i requisiti di purezza dei caroteni derivati dalle alghe E160 (iv), del bisolfito di calcio (E227) e del bisolfito di potassio (E228).

Le disposizioni di cui al punto 2 autorizzano l'impiego dei solfiti nella categoria 14.2.7 ovvero nei prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento CEE n.1601/91 ove sono compresi, fra l'altro, alcuni prodotti di interesse per l'industria nazionale come il vermut o vermouth e l'Americano.

Le prescrizioni di cui al punto 3 includono per la prima volta il polivinilpirrolidone vinilacetato, un nuovo additivo a cui è assegnato il numero E1208, fissandone le condizioni di impiego e le relative specifiche di purezza.

Con il regolamento di cui al punto 4 è aggiornato l'elenco comunitario degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento CE 1333/2008 per autorizzare l'uso diidrogenodifosfato di magnesio,

a cui è assegnato il numero E450 (ix) nelle seguenti categorie alimentari: 6.2.1 "Farine, solo farina auto lievitante", 6.5 "Noodles", 6.6 "Pastelle, 7.1 "Pane e panini" e 7.2 "Prodotti da forno fini".

Il provvedimento del punto 5 ha aggiunto un nuovo edulcorante intensivo alla lista degli additivi assegnandogli il numero di identificazione E964 e stabilendone le condizioni di impiego, nonché le relative specifiche di purezza.

Infine il regolamento UE n.601/2014 aggiorna l'elenco degli additivi alimentari consentiti nelle carni per tener conto dei chiarimenti in merito alla recente ridefinizione delle preparazioni di carne che possono consistere in carne sia trasformata sia non trasformata. Ciò secondo quanto specificato nella "Guida della direzione generale Salute e consumatori all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n.853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale", documento disponibile anche nella versione italiana sul sito web della DGSANCO al seguente indirizzo (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/guidance_doc_853-2004_en.pdf).

In particolare si evidenzia come quest'ultimo regolamento sancisca l'applicazione del "principio del trasferimento" di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n.1333/2008 alle preparazioni di carni per cui la presenza di un additivo alimentare, non autorizzato per tale categoria e non intenzionalmente utilizzato dal produttore, sarà considerata legale qualora lo stesso additivo sia autorizzato in uno degli ingredienti impiegati nelle preparazioni di che trattasi.

Pertanto si invitano le autorità sanitarie, territorialmente competenti per i controlli degli alimenti, a tener conto delle nuove disposizioni e a diffondere la presente informativa che verrà pubblicata anche sul Portale del Ministero della salute nella Sezione dedicata agli additivi alimentari. Tale sezione riporta, fra l'altro, l'elenco della normativa e le circolari finora emanate.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrella

